

L'IMPEDIMENTO DI PARENTELA LEGALE NEL MATRIMONIO CANONICO (can. 1094 CJC e can. 812 CCEO)

I. LA COGNAZIONE LEGALE È LA PARENTELA CHE DERIVA DALLA LEGITTIMA ADOZIONE E SI CHIAMA LEGALE, PERCHÈ STABILITA DALLA LEGGE CIVILE. L'ADOZIONE PRESSO IL POPOLO D'ISRAELE. FU IL DIRITTO ROMANO A PERFEZIONARE L'ISTITUTO. LA RIFORMA DELL'ISTITUTO DELL'ADOZIONE È DOVUTA A GIUSTINIANO. NELLA CHIESA I PRIMI DOCUMENTI SONO UN TESTO DI NICOLÒ I (858-867) E UN DOCUMENTO DI PASQUALE II (1099-1118). L'AUTORE CHE HA INTRODOTTO L'IMPEDIMENTO NEL DIRITTO CANONICO FU GRAZIANO

1. La cognazione o parentela legale è chiamato quel rapporto o legame che nasce dall'adozione, immagine della paternità o figliolanza naturale¹. Si riteneva da un illustre canonista che la «cognatio legalis est propinquititas personarum, quae oritur ex legitima adoptione» e che quest'ultima non è altro che «actus legitimus, quo persona extranea in filium (vel nepotem) assumitur»²; il che era sottolineato e precisato da chi affermava che: «Cognatio legalis est propinquititas personarum quae oritur ex adoptione legitima, idest facta ad normam legis civilis», per cui la parentela legale che nasce dall'adozione, essendo un istituto di diritto civile «non existit nisi adoptio praecesserit secundum statutam iure civili formam, servatis praescriptis conditionibus tam pro adoptante quam pro adoptato; et cessat, cessante adoptione»³. In altre parole, la cognazione legale è la parentela che deriva dalla legittima adozione e si chiama legale, perchè fu primieramente stabilita dalla legge civile, sebbene successivamente sia stata anche recepita dal diritto canonico⁴.

1 D. Schiappoli, *Il matrimonio secondo il diritto canonico e la legislazione concordataria italiana*, Napoli 1932, p. 190.

2 F. M. Cappello, «De impedimento cognationis legalis», in: *Perfice munus* (1922), p. 93.

3 P. Gasparri, *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. I, Typis Poliglottis Vaticanis, 1932, p. 461.

4 A. Boggiano Pico, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Torino 1936, p. 171.